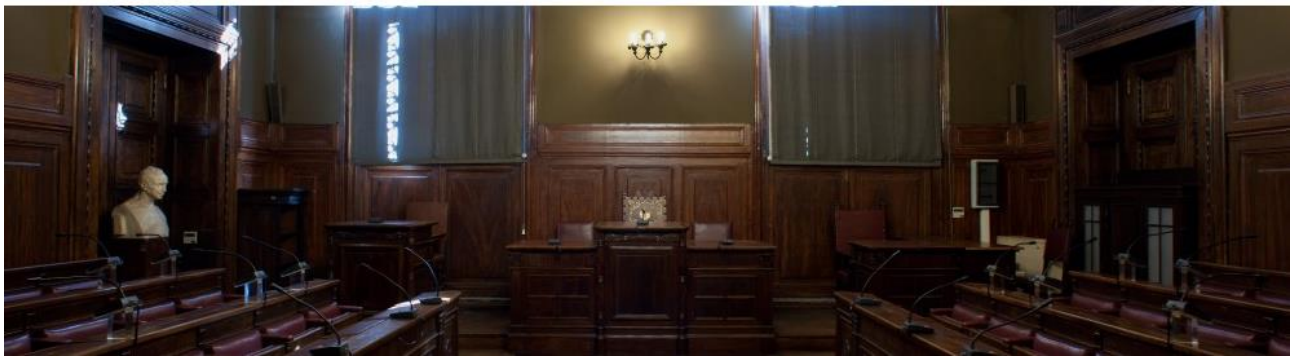

Avvocato anche magistrato onorario: l’esercizio di una delle due attività non assolve l'obbligo formativo per l’altra

Gli avvocati che esercitano la funzione di magistrato onorario non sono perciostesso esonerati dall'obbligo di formazione continua previsto dall'Ordinamento forense, ma vi sono anzi espressamente tenuti (art. 22 D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116), giacché le attività che connotano il ruolo e la responsabilità sociale dell’avvocato sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle strettamente giudiziarie, di talché specifiche e diverse sono anche le rispettive attività formative. Conseguentemente, l'attività di magistrato onorario, sebbene abbia ad oggetto e presupponga lo studio di questioni giuridiche, non costituisce di per sè causa di esenzione o esonero dall’obbligo formativo in parola, né per ragioni di autoformazione (che presuppone infatti una specifica interlocuzione con il proprio COA), né tantomeno per motivi legati all'impegno ritenuto tanto assorbente da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i richiesti “crediti formativi” *(Nel caso di specie, l'avvocato non aveva assolto l'obbligo formativo perché impegnato a svolgere funzioni di giudice onorario, che dal 2007 era l'unica sua attività lavorativa, tanto da non aver più assunto alcun incarico professionale da oltre un decennio; aggiungeva, inoltre, che l’approfondimento nell’analisi normativa e giurisprudenziale, ai fini della redazione dei provvedimenti decisori, doveva comunque essere valutata favorevolmente in funzione dell’aggiornamento professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto entrambe le argomentazioni difensive).*

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021

L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021

L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 12 cdf (ora, 14 ncdf) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cdf (ora, 15 ncdf)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021

L’obbligo deontologico di aggiornamento professionale e di formazione continua (assistito da sanzione) ha fonte normativa ed è conforme a Costituzione

Il Reg. CNF n. 6/2014 e l’art. 15 cdf in tema di obbligo di aggiornamento professionale e di formazione continua (con relative sanzioni disciplinari, poste a tutela della sua effettività) hanno un proprio fondamento normativo (artt. 12 co. 1 e 38 RDL n. 1578/1933, art. 2 co. 3 DL 4/07/2006, conv. L. n. 248/2006), che non contrasta con l’art. 23 né con l’art. 33 della Costituzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021

Annullamento della delibera di archiviazione: il procedimento è rimesso al CDD

Nonostante venga considerata alla stregua di una decisione ai fini dell’impugnabilità, l’archiviazione costituisce in realtà l’esito di un procedimento disciplinare che non si è celebrato, o comunque non si è concluso. Al CNF è quindi preclusa la decisione sul merito e, qualora pervenga all’annullamento della delibera di archiviazione del CDD, il relativo procedimento regredisce nella fase istruttoria pre-procedimentale, anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato e non privarlo della possibilità di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021

Il COA e il PM possono impugnare al CNF l'archiviazione dell'esposto da parte del CDD

Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021

La mancata preventiva audizione dell'interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall'albo, registro o elenco

In tema di cancellazione dall'albo/registro/elenco forense di natura amministrativa e non disciplinare, la normativa di cui all'art. 17 L. 247/2012 (già art. 37, comma 2, del r.d.l. n. 1578/1933, unitamente al successivo art. 45) deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (condensati nella legge n. 241/1990), posto che l'atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell'ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Conseguentemente, detta cancellazione non può essere disposta se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 150 del 3 agosto 2020